

## INIZIATIVA PARLAMENTARE

### presentata nella forma elaborata da Fiorenzo Dadò e Sabrina Aldi per la modifica della Legge sull'ordine pubblico (Inserimento della contravvenzione di associazione per delinquere o di tipo mafioso nella LOrP)

del 22 novembre 2021

La stampa e le autorità inquirenti federale e cantonali fanno stato dell'aumento in Svizzera, e in particolare in Ticino, di infiltrazioni mafiose o comunque di associazioni per delinquere nel senso dei reati previsti all'art. 416 e dall'art. 416bis del Codice penale italiano. In Svizzera quel titolo di reato non esiste. Per alcuni reati è prevista l'aggravante della banda (art. 139 cpv. 2 CP [furto], art. 140 cpv. 3 CP [rapina], art. 305bis CP [riciclaggio di denaro], art. 19 cpv. 2 lett. b) LStup [traffico illecito di stupefacenti]), mentre il diritto elvetico prevede all'art. 260ter il reato di organizzazione criminale.

A una lettura superficiale si potrebbe essere indotti a credere che l'organizzazione criminale svizzera sia il corrispettivo dell'associazione per delinquere italiana, ma non è così. Per l'adempimento dell'art. 260ter non è sufficiente dimostrare la presenza di un gruppo dedito alla commissione di reati (e la sua semplice partecipazione), ma occorre provare per lo meno l'esistenza di *“un'organizzazione che tiene segreti la struttura e i suoi componenti e che ha lo scopo di commettere atti di violenza criminali o di arricchirsi con mezzi criminali”*.

In Svizzera l'appartenenza o la partecipazione in quanto tale a una banda dedita a commettere reati non è ancora per sé stante punibile, ma occorre sempre dimostrare i singoli reati. Oppure bisogna dimostrare che tale congrega tenga segreti la struttura e i suoi componenti, il che non è immediatamente evidente e comporta ingenti spese di inchiesta.

Il diritto penale è di massima di competenza della Confederazione (art. 123 cpv. 1 Cost.). Tuttavia, a norma dell'art. 335 CP ai Cantoni rimane riservata la legislazione sulle contravvenzioni di polizia, che non sono regolate dalla legislazione federale (cpv. 1). Essi possono comminare sanzioni per le violazioni delle disposizioni cantonali in materia di amministrazione e di procedura (cpv. 2).

In attesa di una migliore definizione a livello federale (che esige tempi lunghi), la presente iniziativa si prefigge di inserire nel diritto cantonale, ossia nella legge sull'ordine pubblico (LOrP), di una contravvenzione di polizia che renda punibile a livello cantonale in generale l'associazione per delinquere e quella di stampo mafioso, come da anni è previsto nel diritto italiano. Ad oggi non bisogna pensare ingenuamente che il fenomeno provenga solo dai noti gruppi criminali italiani, ma vi sono altre associazioni di stampo mafioso anche in altre zone dell'Europa e in Africa. Analogamente per il riciclaggio di denaro proveniente non dalla commissione di un crimine.

Una contravvenzione risponde sufficientemente al fenomeno? Certamente no. Per tale motivo si chiede di presentare anche un'iniziativa cantonale alle Camere federali. Ma si tratta di una prima risposta, semplice, chiara e mirata atta a combattere tutte le persone che prendono il Cantone Ticino come piazza e isola felice per i loro traffici.

Tramite l'inserimento di una base legale cantonale è però possibile già da subito:

- a) attivare le facoltà indagatorie del Ministero pubblico (cantonale o della Confederazione) e migliorare i margini di manovra dell'autorità inquirente;
- b) permettere comunque di confiscare i proventi del reato;
- c) facilitare la collaborazione internazionale dal momento che esiste una reciprocità nella punibilità per lo meno a livello cantonale;

d) di disporre di una norma ampiamente collaudata in base alla prassi della Suprema Corte di cassazione italiana.

Per quanto attiene alla confisca, è opportuno ribadire che non è necessaria la presenza di un atto illecito previsto dal diritto federale (CP o LStup), ma è sufficiente che la misura abbia una base legale nel diritto cantonale (sentenza TF 6B\_1194/2018 del 6 agosto 2019 consid. 5.2, non pubblicata in DTF 145 V 351; *Commentaire Romand*, 2021, N 9 ad art. 70 CP).

Le disposizioni specifiche sono riportate nel disegno di legge allegato.

Fiorenzo Dadò, Sabrina Aldi

**Disegno di**

**LEGGE**

**sull'ordine pubblico (LORP); modifica**

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone Ticino

vista l'iniziativa parlamentare elaborata 22 novembre 2021 presentata da Fiorenzo Dadò e Sabrina Aldi,

**d e c r e t a :**

**I.**

La legge del 23 novembre 2015 sull'ordine pubblico (LOG; RL 550.100) è modificata come segue:

**Art. 3 (solo marginale)**

**a) di competenza  
del ministero  
pubblico  
1. in generale**

**Art. 3a**

**2. associazione  
per delinquere  
o di tipo mafioso**

<sup>1</sup>Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più contravvenzioni, delitti o crimini, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la multa. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della multa fino a fr. 100'000.-. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

<sup>2</sup>Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la multa fino a fr. 1'000'000.-. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la multa fino a fr. 10'000'000.-.

<sup>3</sup>L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere contravvenzione, delitti o crimini, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

<sup>4</sup>Indipendentemente dalla condanna effettiva di una persona o di un'impresa, è sempre obbligatoria la confisca di tutti gli oggetti e i valori patrimoniali che servirono o furono destinati a commettere il reato e degli oggetti e dei valori patrimoniali che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. Gli oggetti e i valori patrimoniali appartenenti a una persona che abbia partecipato o sostenuto un'associazione per delinquere o di tipo mafioso

sono presunti sottoposti, fino a prova del contrario, alla facoltà di disporre dell'associazione. È riservato il diritto di assegnazione al danneggiato.

<sup>5</sup>È punibile anche chi commette il reato all'estero, se l'associazione per delinquere o di tipo mafioso esercita o intende esercitare l'attività in tutto o in parte in Svizzera.

<sup>6</sup>Sono punibili anche il tentativo, la complicità e l'istigazione.

<sup>7</sup>La prescrizione per l'azione penale e la confisca è di 30 anni.

### **Art. 3b**

#### **3. riciclaggio di lieve entità**

<sup>1</sup>Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un delitto (eccettuato un delitto fiscale qualificato), è punito con la multa.

<sup>2</sup>L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto.

<sup>3</sup>Indipendentemente dalla condanna effettiva di una persona o di un'impresa, è sempre obbligatoria la confisca. È riservato il diritto di assegnazione al danneggiato.

<sup>4</sup>Sono punibili anche il tentativo, la complicità e l'istigazione.

<sup>5</sup>La prescrizione per l'azione penale e la confisca è di 30 anni, riservati i casi in cui il diritto federale preveda un periodo di prescrizione più breve per il reato di riciclaggio.

## **II.**

È presentata alle Camere federali un'iniziativa cantonale per l'inserimento nel Codice penale dei reati di associazione per delinquere e di tipo mafioso.

## **III.**

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino delle leggi ed entra immediatamente in vigore.